

016 OCRI

Art. 16 OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019

Art. 16 OCRI

- 1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
- 2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.
- 3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonchè tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.
- 4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
- 5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

Documenti collegati:

016 OCRI

Art. 16 OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente | red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 16 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti. 1. L'esperto deve

fine



016 OCRI

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello